

**Regolamento**  
**per l'individuazione e il funzionamento**  
**dei Comitati di Quartiere e**  
**dei Comitati Territoriali dei Quartieri**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 21/6/2021

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 19/2/2024

## Definizioni

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si intendono per:

- a. **Comune o Amministrazione Comunale:** il Comune di Forlì nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- b. **Quartiere:** “(...) entità naturale o di fatto la cui esistenza non è condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma (...) essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una località (...), dotato di interessi particolari e quindi di una propria individualità” (C. Cost. sent. n. 61/1958) verso il quale a partire dal senso di appartenenza e di identità, i cittadini manifestano interesse e cura, e proiettato nel “sistema urbano della città” attraverso diverse componenti (servizi, mobilità, abitazioni, tessuto produttivo).
- c. **Comitato di Quartiere:** organismo fondato sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti in un ambito territoriale o che lo frequentano o vi lavorano, privo di personalità giuridica, apartitico, senza alcun fine di lucro, con funzioni informative, consultive, propositive e di partecipazione.
- d. **Coordinatore del Comitato di Quartiere:** componente del Comitato, rappresentante dello stesso per tematiche di esclusivo interesse del Quartiere di appartenenza.
- e. **Comitato Territoriale dei Quartieri:** organismo di secondo livello fondato sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini, privo di personalità giuridica, apartitico, senza alcun fine di lucro, che ha la finalità di favorire sinergie tra Quartieri contigui e rappresentare una interlocuzione unitaria con l'Amministrazione comunale rispetto agli stessi. E' composto da rappresentanti dei Comitati di Quartiere del medesimo ambito territoriale.
- f. **Rappresentante del Comitato Territoriale dei Quartieri:** componente del Comitato Territoriale, che rappresenta lo stesso per tematiche di interesse dei Quartieri di riferimento.
- g. **Patto di collaborazione:** strumento di raccordo fra cittadini e Pubblica Amministrazione per la rigenerazione e/o cura di beni comuni.

## Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la partecipazione e consultazione delle comunità insediate nei Quartieri e per l'individuazione e il funzionamento dei **Comitati di Quartiere** e dei **Comitati Territoriali dei Quartieri**, quali organismi di promozione della partecipazione popolare, su base territoriale, all'Amministrazione Comunale, definiti in attuazione dell'art.48 dello Statuto e ai sensi dell'art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. I rapporti tra i Comitati di Quartiere, i Comitati Territoriali dei Quartieri e l'Amministrazione comunale si fondano su fiducia e collaborazione reciproca.

### Art. 2 - Articolazione territoriale

1. Il territorio comunale è suddiviso in **21** ambiti territoriali cui fanno capo altrettanti Comitati di Quartiere definiti in base all'estensione territoriale e caratteristiche morfologiche del territorio, alla popolazione residente ( $> 1500 \leq 15000$  abitanti), all'identità storica e tradizionale delle singole aree.
2. I Quartieri sono aggregati secondo criteri di contiguità territoriale e comuni esigenze in **8** aree territoriali cui fanno capo altrettanti Comitati Territoriali dei Quartieri.
3. La denominazione e suddivisione del territorio in ambiti territoriali e conseguenti Comitati di Quartiere e Comitati Territoriali dei Quartieri è deliberata dal Consiglio Comunale e, in sede di prima applicazione, indicata nella cartografia allegata al presente Regolamento. Eventuali successive variazioni degli ambiti territoriali sono approvate dal Consiglio comunale, in sede di modifica al presente regolamento.

### Art. 3 - Comitato di Quartiere: funzioni

1. Il Comitato di Quartiere è l'organismo di prossimità per eccellenza; è un riferimento diretto per i cittadini e per le diverse realtà territoriali e svolge funzioni informative, consultive, propositive e di partecipazione nell'ambito del proprio territorio, collaborando con l'Amministrazione comunale all'interno di una logica di amministrazione partecipata.
2. Il Comitato di Quartiere:
  - a. informa e orienta i cittadini e le realtà territoriali verso le risorse, i servizi e le opportunità offerte dal Comune di Forlì e rispetto alle proprie attività;
  - b. raccoglie ed elabora esigenze, problematiche e potenzialità espresse dal territorio;
  - c. indirizza richieste e proposte di rilevante interesse per la comunità agli organi comunali competenti relativamente agli atti programmatici che investono il territorio del Quartiere, con una tempistica utile a garantire una reale incidenza sulle programmazioni in essere;
  - d. riceve e analizza segnalazioni e le inoltra per via telematica agli uffici preposti con modalità funzionali a monitorarne gli esiti, ricevendo risposta scritta, con modalità varie, entro 45 giorni;
  - e. promuove la più ampia collaborazione con i cittadini e gli enti del Terzo settore incentivando attività che possano rafforzare il senso di appartenenza e di comunità e interventi di cura e di tutela dei beni comuni (aree verdi, edifici pubblici, ambiente...);

- f. contribuisce all'analisi delle problematiche e delle esigenze per il miglioramento della qualità della vita della comunità all'interno del Coordinamento Territoriale dei Quartieri di cui fa parte;
- g. esprime pareri non vincolanti, in relazione ad atti fondamentali dell'Ente sottoposti dall'Amministrazione e interessanti il territorio di riferimento all'interno del Comitato Territoriale dei Quartieri di cui fa parte.

#### **Art. 4 - Promozione delle risorse di comunità - Patti di collaborazione**

1. Il Comitato di Quartiere costituisce il luogo di prima attivazione della collaborazione fattiva dei cittadini e degli enti del territorio per la cura dei beni comuni e della comunità attraverso la manifestazione di proposte progettuali (proposte di collaborazione) che prevedono la progettazione condivisa e la co-gestione di interventi e servizi. Il processo prevede:
  - ascolto e condivisione delle finalità, discussione e decisione interna al Comitato sul progetto che sarà presentato all'Amministrazione a cui compete la relativa approvazione;
  - quantificazione delle risorse da destinare al progetto/patto;
  - ufficializzazione e pubblicità informativa degli impegni assunti;
  - realizzazione degli interventi a cura dei promotori, supervisione delle attività poste in essere a cura del Coordinatore di Quartiere e degli uffici comunali competenti.

#### **Art. 5 - Comitati di Quartiere: composizione e durata in carica**

1. Il Comitato di Quartiere è eletto a suffragio diretto e si compone di un massimo di 7 componenti per i Quartieri fino a 7.000 residenti, incrementabili a 9 e 11 rispettivamente per i Quartieri da 7.001 a 9.000 residenti e per i Quartieri con più di 9.001 residenti.
2. Tale organismo si riunisce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito elettorale. La convocazione è effettuata tramite comunicazione scritta dal componente più anziano; in caso di inerzia, provvede il Sindaco o suo delegato.
3. Il Comitato di Quartiere nomina, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Coordinatore e un Vice Coordinatore che ne esercita le funzioni nei casi in cui il Coordinatore stesso sia assente a qualunque titolo.
4. In caso di dimissioni del Coordinatore, lo stesso viene sostituito dal Vice nelle more dell'individuazione di un nuovo rappresentante che dovrà avvenire entro 30 giorni. Le dimissioni del Coordinatore devono essere inviate per iscritto al Sindaco e comunicate al Rappresentante del Comitato Territoriale.
5. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate per iscritto al Coordinatore, comunicate al Sindaco e al Rappresentante del Comitato Territoriale. La relativa surrogia si effettua nel termine massimo di 30 giorni mediante scorrimento della lista dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione elettorale, in ragione dei voti conseguiti.
6. Il Comitato di Quartiere che ha meno di 3 componenti in carica delega le proprie funzioni ad altro Comitato di Quartiere afferente al medesimo ambito territoriale.
7. I componenti ispirano la propria attività alla realizzazione degli interessi collettivi, tenendo comportamenti responsabili, consoni al ruolo ed eticamente corretti.
8. I componenti rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e comunque fino all'elezione dei nuovi organismi.
9. I componenti sono tenuti a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta. Alla mancata partecipazione a 3 sedute consecutive consegue la decadenza del componente e la sua immediata surrogia.

## **Art. 6 - Funzioni del Coordinatore del Comitato di Quartiere**

1. Il Coordinatore del Comitato di Quartiere:
  - lo rappresenta, lo convoca, lo presiede, dà attuazione alle decisioni, firma i verbali;
  - si interfaccia con l'Amministrazione comunale;
  - è un componente di diritto del Comitato Territoriale dei Quartieri dell'area di riferimento.

## **Art. 7 - Convocazione e validità delle riunioni del Comitato di Quartiere**

1. Il Comitato di Quartiere si riunisce in seduta pubblica su convocazione scritta del Coordinatore, anche su richiesta della maggioranza dei componenti inviata per via telematica, nonché attraverso altre modalità ritenute più funzionali, almeno cinque giorni prima della seduta ai componenti, all'Assessore di riferimento e al Servizio preposto; in caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore. La convocazione con relativo OdG viene altresì pubblicata su apposita pagina del sito web del Comune di Forlì. La riunione si ritiene valida qualora partecipi la maggioranza assoluta dei componenti. In mancanza di tale numero, la riunione è rinviata.
2. Il metodo di lavoro all'interno dei Comitati di Quartiere è caratterizzato da principi di rispetto, ascolto, confronto, massima collaborazione e inclusione.
3. In merito agli argomenti posti in discussione e alle decisioni, che devono essere assunte ricercando la massima concertazione e condivisione fra i presenti e con il voto favorevole della maggioranza, è redatto un sintetico verbale, a cura di un segretario - designato, anche a turno, tra i componenti. Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; l'indicazione di eventuali documenti allegati su richiesta dei singoli componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore.
4. I verbali, firmati dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante, sono approvati di norma nella riunione successiva e inoltrati all'Assessore delegato e al Servizio preposto; sono resi pubblici presso la sede del Comitato Territoriale dei Quartieri e pubblicati sul sito web del Comune.

## **Art. 8 - Strumenti e risorse per il funzionamento, Elenco dei Volontari di Quartiere**

1. Strumenti: i Comitati di Quartiere per l'individuazione di progetti ritenuti strategici e prioritari possono sperimentare modalità e strumenti che si ispirano al "bilancio partecipativo".
2. Risorse finanziarie: nel bilancio comunale sono individuate annualmente specifiche risorse da destinare alla copertura dei costi sostenuti e documentati per le iniziative che i Comitati realizzano attraverso i Patti di collaborazione.
3. Sedi: i Comitati avranno una sede assegnata nell'ambito degli spazi individuati per i Comitati Territoriali dei Quartieri.
4. Volontari di Quartiere e altre risorse umane: ogni Comitato di Quartiere potrà predisporre un elenco di volontari, con copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni garantita dall'Amministrazione Comunale, disponibili a progettare e realizzare iniziative, prendersi cura di aree verdi, effettuare piccoli interventi di manutenzione, svolgere attività di sensibilizzazione su tematiche strategiche, in una prospettiva di scambio e arricchimento intergenerazionale e interculturale anche in riferimento a quanto indicato

all'art. 4 (Promozione delle risorse di comunità - Patti di collaborazione). Potranno anche essere accolti, a tal fine, su specifico progetto e in base alla normativa di riferimento, volontari del Servizio Civile, percettori Reddito di cittadinanza, tirocinanti.

#### **Art. 9 - Comitato Territoriale dei Quartieri: funzioni**

1. Il Comitato Territoriale dei Quartieri è un organismo di secondo livello, formato da rappresentanti dei Quartieri, che ha il fine di favorire sinergie progettuali e di intenti tra Quartieri contigui e rappresentare un'interlocazione unitaria con l'Amministrazione comunale in relazione a tematiche inerenti l'area di riferimento.
2. Il Comitato Territoriale dei Quartieri si impegna pertanto a:
  - a. armonizzare l'attività dei Quartieri e promuovere la collaborazione tra gli stessi;
  - b. collaborare con l'Amministrazione per favorire un'efficace e partecipata amministrazione della cosa pubblica e concorrere a individuare progetti ritenuti strategici e prioritari per il proprio territorio, relativamente agli atti programmatici dell'Amministrazione (bilancio comunale, piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare);
  - c. portare all'attenzione dell'Amministrazione Comunale le problematiche e le potenzialità dei Quartieri di cui si compone, anche evidenziandone le specificità;
  - d. indirizza richieste e proposte di rilevante interesse per la comunità agli organi comunali competenti relativamente agli atti programmatici che investono l'ambito territoriale di riferimento, con una tempistica utile a garantire una reale incidenza sulle programmazioni in essere;
  - e. proporre all'Amministrazione progetti/iniziativa con il coinvolgimento di associazioni, parrocchie, mondo della scuola, enti diversi finalizzati alla promozione del benessere e al miglioramento della qualità della vita;
  - f. promuovere iniziative per rafforzare il coinvolgimento dei cittadini per la tutela dei beni comuni e sui temi aventi una importante ricaduta sul territorio di riferimento.
  - g. organizzare incontri con amministratori e tecnici comunali su temi di particolare interesse.

#### **Art. 10 - Comitati Territoriali dei Quartieri: composizione e durata in carica**

1. I Comitati Territoriali sono organismi collegiali costituiti da un numero variabile di componenti in ragione del numero dei Quartieri di cui si compongono, garantendo la rappresentanza di tutti: sono infatti costituiti dai Coordinatori dei Comitati di Quartiere e da 2 componenti indicati da ogni Comitato di Quartiere, scelti a maggioranza assoluta dal Comitato stesso durante la prima seduta successiva all'elezione, fatta eccezione per il Comitato Territoriale del Centro Storico che coincide con il Comitato di Quartiere. L'elezione dei Comitati Territoriali dei Quartieri deve avvenire entro 60 giorni dalle elezioni ed essi dovranno riunirsi entro 30 giorni dalla data dell'atto di nomina sindacale. La convocazione è effettuata tramite comunicazione scritta dal componente più anziano; in caso di inerzia, provvede il Sindaco o suo delegato.
2. Il Comitato Territoriale dei Quartieri elegge, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Rappresentante e un sostituto che ne esercita le funzioni nei casi in cui il Rappresentante stesso sia assente a qualunque titolo; il Rappresentante svolge la funzione per un anno. In assenza di nuovo candidato può essere riconfermato il rappresentante del C.T.Q. uscente.

3. In caso di dimissioni del Rappresentante, è previsto il subentro del sostituto nelle more dell'individuazione di un nuovo Rappresentante. Le dimissioni devono essere inviate per iscritto al Sindaco e comunicate ai componenti del Comitato Territoriale.
4. Le dimissioni dei componenti del Comitato Territoriale sono presentate per iscritto al Rappresentante e comunicate al Sindaco. La sostituzione viene effettuata dal Comitato di Quartiere interessato indicando un nuovo componente nel termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni.
5. I componenti del CTQ rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei nuovi organismi.
6. I componenti sono tenuti a giustificare per iscritto l'assenza della seduta. Alla mancata partecipazione di 3 sedute consecutive consegue la decadenza del componente e la sua immediata surroga.

#### **Art. 11 - Funzioni del Rappresentante del Comitato Territoriale dei Quartieri**

Il Rappresentante del Comitato Territoriale dei Quartieri:

- lo rappresenta, lo convoca, lo presiede, ne cura le decisioni, firma i verbali;
- si interfaccia con l'Amministrazione Comunale;
- può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari con diritto di parola quando si trattano argomenti del territorio di pertinenza.

#### **Art. 12 - Convocazione e validità delle riunioni del Comitato Territoriale dei Quartieri**

1. Il Comitato Territoriale dei Quartieri si riunisce in seduta pubblica, su convocazione scritta del Rappresentante, inviata per via telematica almeno cinque giorni prima della seduta ai componenti, all'Assessore di riferimento e al Servizio preposto; in caso di convocazione urgente il termine si riduce a ventiquattro ore. La riunione si ritiene valida qualora partecipi la maggioranza assoluta dei componenti. In mancanza di tale numero, trascorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, la riunione è rinviata. Il Comitato Territoriale dei Quartieri si riunisce, altresì, su richiesta della maggioranza dei componenti.
2. Il Comitato Territoriale ha la facoltà di chiedere che alle sue riunioni intervengano gli Assessori e i Funzionari comunali per materie di loro competenza.
3. In merito agli argomenti posti in discussione e alle decisioni, che devono essere assunte ricercando la massima concertazione e condivisione fra i presenti e con il voto favorevole della maggioranza, è redatto un sintetico verbale, a cura di un segretario - designato, anche a turno, tra i componenti. Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari; l'indicazione di eventuali documenti allegati su richiesta dei singoli componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Rappresentante del Comitato Territoriale.
4. I verbali, firmati dal Rappresentante e dal segretario verbalizzante, sono approvati di norma nella riunione successiva e inoltrati all'Assessore delegato e al Servizio preposto; sono resi pubblici presso la sede del Comitato Territoriale dei Quartieri e pubblicati sul sito web del Comune.

#### **Art. 13 - Strumenti/risorse per il funzionamento**

1. Bilancio partecipativo: nel bilancio comunale sono stanziati annualmente specifiche risorse da destinare agli 8 ambiti Territoriali per la realizzazione da parte del Comune stesso di

opere e interventi riguardanti i Quartieri (es. verde pubblico, arredo urbano, manutenzione strade, opere edili...). Nell'ambito di Assemblee di Quartiere o Assemblee Territoriali aperte si raccolgono le proposte dei cittadini che vengono poi esaminate e trovano sintesi nell'ambito del confronto svolto all'interno dei Comitati Territoriali di Quartiere.

2. Risorse finanziarie: sono disposte dalla Giunta Comunale in misura uguale per tutti i Comitati di Quartieri e nelle modalità consentite dal Regolamento comunale di contabilità. Ai fini del miglior utilizzo delle stesse il Comitato Territoriale individua e favorisce la realizzazione di progetti e interventi che riguardano l'area nel suo complesso, nonché proposte in collaborazione con enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche, parrocchie e altri enti. Per quanto riguarda il Comitato di Quartiere Centro Storico, alla luce della sua individuazione come unico componente del Comitato Territoriale di Quartiere, verrà destinata una quota pari ad 1/8 delle risorse a Bilancio. Nel caso di somme inutilizzate verranno redistribuite nell'ambito dello stesso C.T.Q..
3. Sedi e strumenti: per ogni Comitato Territoriale sarà allestita una sede con strumenti ed attrezzature informatiche necessari a svolgere le funzioni previste e che saranno utilizzate anche dai Comitati di Quartiere afferenti all'area di riferimento; altre sedi già presenti nel territorio saranno gestite come sedi distaccate.

#### **Art. 14 - Forme e strumenti di raccordo e coordinamento tra Comitati territoriali dei Quartieri e con l'Amministrazione**

1. Al fine di garantire occasioni di confronto e interlocuzione fra Comitati Territoriali dei Quartieri, Amministrazione e Uffici comunali possono essere convocate riunioni funzionali a presentare scelte programmatiche (bilancio annuale, programma triennale delle opere pubbliche...), progetti e processi partecipativi, piani di intervento in materia di benessere sociale, ambientale e di verde pubblico, sicurezza viaria e ciclopeditone di interesse territoriale, progetti, bandi e iniziative rilevanti per il territorio cittadino.
2. I Rappresentanti dei Comitati Territoriali dei Quartieri possono organizzarsi per condividere funzioni di raccordo, informazione e consultazione sui temi, le attività ed i problemi di interesse comune, chiedendo congiuntamente, ove necessario, incontri agli Amministratori comunali.
3. Ai Rappresentanti dei C.T.Q. vengono inviate regolarmente le informazioni circa gli ordini del giorno delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale.

#### **Art. 15 - Assemblea di Quartiere e Assemblea Territoriale - Assemblea della Partecipazione**

1. L'Assemblea di Quartiere aperta è uno degli strumenti di informazione e consultazione dei cittadini e delle realtà sociali su tematiche di interesse specifico del Quartiere. E' rivolta ai cittadini e alle realtà che insistono sullo specifico ambito territoriale (associazioni, parrocchie, mondo della scuola, enti diversi, ecc.); è convocata dal Coordinatore del Comitato di Quartiere su richiesta della maggioranza dei componenti (almeno una volta all'anno) e/o dall'Amministrazione e adeguatamente pubblicizzata.
2. L'Assemblea Territoriale aperta è uno degli strumenti di informazione e consultazione dei cittadini e delle realtà sociali su tematiche di interesse territoriale. E' rivolta ai cittadini e alle realtà che insistono sul relativo ambito territoriale (associazioni, parrocchie, mondo della scuola, enti diversi, ecc.); è convocata dal Rappresentante del Comitato Territoriale su richiesta della maggioranza dei componenti (almeno una volta all'anno) e/o dall'Amministrazione e adeguatamente pubblicizzata.

3. L'Assemblea della Partecipazione è composta da tutti i componenti dei Comitati Territoriali dei Quartieri. Ha uno scopo prevalentemente informativo e di condivisione delle tematiche generali che riguardano la città. Si svolge su convocazione dell'Assessore delegato ai rapporti con i Quartieri anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dei Comitati Territoriali dei Quartieri o di 1/3 dei Consiglieri Comunali.

#### **Art. 16 - Elettorato attivo e passivo**

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Quartiere i residenti nell'ambito territoriale del Quartiere medesimo che abbiano compiuto 16 anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni. Ai fini del presente comma i cittadini stranieri devono risultare residenti nel Comune da almeno 3 anni.
2. Possono essere eletti come rappresentanti dei Quartieri in seno ai Comitati di Quartiere, previa autocandidatura a seguito di avviso pubblico, i cittadini residenti nel Comune di Forlì che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, e che risiedano o abbiano un proprio centro di interessi riconoscibile da terzi e oggettivo, quali attività economiche o residenza fiscale, nel Quartiere per il quale si candidano. Ai fini del presente comma i cittadini stranieri devono risultare residenti nel Comune da almeno 3 anni.
3. Sono incandidabili coloro che all'atto della presentazione della candidatura risultano ricoprire la carica di amministratore pubblico presso il Comune, la Provincia, la Regione; i dipendenti e i dirigenti del Comune e chi riveste incarichi di responsabilità/direzione o coordinamento in ambito militare, giudiziario o religioso nel territorio comunale; coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art.10 del D.lgs 235/2012.

#### **Art. 17 - Indizione elezioni, durata e sedi**

1. Il Comitato di Quartiere è eletto a suffragio diretto con elezione dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Servizio preposto avvia il procedimento per il rinnovo dei Comitati di Quartiere (fatta salva la prima applicazione).
3. Il Sindaco, con apposito avviso, fissa la data delle elezioni, definisce la tempistica complessiva, gli orari di votazione (fra le ore 8.00 e le ore 20.00) e le sedi in modo da favorire la più ampia partecipazione con una sezione elettorale per Quartiere.
4. L'indizione delle elezioni sarà resa nota attraverso canali diversi per garantire un'informazione incisiva e capillare.
5. Saranno sperimentate anche votazioni online su piattaforma del Comune per incentivare la partecipazione dei cittadini.

#### **Art. 18 - Responsabile del procedimento elettorale**

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio preposto ai rapporti con i Quartieri, con facoltà di delega.

#### **Art. 19 - Presentazione delle autocandidature e composizione delle liste dei candidati**

1. Le elezioni si svolgono sulla base di una lista per ogni Quartiere formata per autocandidature.
2. Le autocandidature sono corredate da: fotocopia di documento d'identità in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti nel

presente Regolamento e, in via facoltativa, da una breve presentazione relativa a esperienze pregresse di impegno verso la comunità.

3. Le autocandidature devono essere presentate al Servizio preposto non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'elezione.
4. Non si dà luogo al procedimento elettorale nel singolo Quartiere qualora non siano pervenute almeno 5 autocandidature.

#### **Art. 20 - Espressione del voto**

1. La scheda per la votazione contiene l'elenco dei candidati in ordine di sorteggio, con l'indicazione del Quartiere o frazione di residenza per indicare l'appartenenza territoriale.
2. Il voto viene espresso tracciando un segno nello spazio predisposto accanto al nome del candidato/a.
3. Possono essere espresse un massimo di due preferenze; qualora venga espressa più di una preferenza, devono essere votati candidati di entrambi i generi (qualora effettivamente rappresentati in lista).
4. **L'indicazione di tre o più preferenze comporta la nullità delle preferenze in eccesso, seguendo l'ordine indicato nella scheda.** E' nulla la preferenza nella quale il nominativo del candidato/a non sia barrato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altri candidati. In caso di parità nel numero di preferenze prevale il candidato più giovane.
5. Per le votazioni online sarà predisposta apposita disciplina per la certificazione delle elezioni.

#### **Art. 21 - Commissione Tecnica per l'elezione dei Comitati di Quartiere**

È istituita una Commissione Tecnica composta da: Dirigente del Servizio competente, Responsabile dell'Unità preposta ai rapporti con i Quartieri e un dipendente del medesimo servizio con funzioni di segretario.

#### **Art. 22 - Compiti della Commissione Tecnica in ordine alla validità delle elezioni**

1. La Commissione Tecnica svolge una funzione di controllo generale sul procedimento. In particolare: entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature: a) accerta la data di presentazione; b) verifica la conformità; c) controlla la regolarità delle dichiarazioni.
2. Qualora la Commissione accerti irregolarità o difformità nelle candidature avverte gli interessati e assegna un termine breve per le integrazioni/regolarizzazione. In ogni caso la Commissione conclude i propri lavori nel termine di dieci giorni da quello finale di presentazione delle candidature.
3. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige verbale che, sottoscritto da tutti i componenti, viene trasmesso in copia al Sindaco. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito internet del Comune, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno precedente l'elezione.
4. La Commissione Tecnica si esprime, infine, su eventuali contestazioni in merito alla votazione, presentate in forma scritta.

#### **Art. 23 - Modalità di votazione, scrutinio e risultato della votazione**

1. Le operazioni di voto si svolgono con la collaborazione di personale volontario e dipendenti comunali, nelle sedi che saranno individuate.
2. La costituzione dei seggi è demandata al Dirigente del Servizio preposto. Ai fini dell'individuazione del personale volontario è pubblicato uno specifico Avviso sul sito internet del Comune e nelle sedi dei singoli Quartieri almeno 20 giorni prima delle elezioni.
3. Il seggio è composto da un segretario, individuato fra i dipendenti comunali dal Dirigente preposto, che registra l'espletamento del voto e da due assistenti al voto in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo, sorteggiati fra i volontari di cui al precedente comma 2.
4. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dal personale del seggio appena concluse le operazioni di voto.
5. Viene redatto un sintetico verbale in duplice copia con il quale si dà atto dell'esito del risultato della votazione. Una copia del verbale è trasmessa al Sindaco e l'altra, comprendente eventuali allegati, alla Commissione Tecnica per la verifica e la proclamazione dei risultati.
6. Per le votazioni online sarà predisposta apposita disciplina per la certificazione delle elezioni.

#### **Art. 24 - Proclamazione degli eletti**

1. La Commissione Tecnica si riunisce entro e non oltre due giorni dal termine dello scrutinio delle schede ed effettua, nell'ordine indicato, le seguenti operazioni per ciascun Quartiere:
  - a. ordina i verbali delle operazioni di voto;
  - b. forma per ciascun Quartiere la graduatoria dei candidati in base alle preferenze espresse;
  - c. in conformità ai risultati della votazione, proclama eletti i candidati nell'ordine della graduatoria di cui alla lett. b), in numero non inferiore a tre.
2. Di tutte le operazioni compiute e delle decisioni adottate la Commissione redige verbale in duplice copia da depositare nella Segreteria del Comune.
3. Il Sindaco, entro e non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, pubblica sul sito internet del Comune e sull'albo pretorio online e nelle sedi di Quartiere, i risultati delle elezioni. Con tali modalità di pubblicazione si intende assolto l'obbligo di comunicazione agli eletti.